

YCA XI / NYC / Italy no. 88



4 Recch
4537

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. N. 7305/82

Cron. 10631

Rep. 1595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

I SEZIONE CIVILE

l.d. 15.2.1984

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	SANDULLI	RUGGIERO	- Presidente -
"	FALCONE	ALESSANDRO	- Consigliere -
"	MALTESE	DOMENICO	"
"	CATURANI	GIUSEPPE	"
"	SENSALE	ANTONIO REL.	"

450

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

COLTELLERIE ITALIANE ZOPPIS di Antonio Zoppis, elett. dom. in Roma Via Tacito, 7, presso l'avv. Antonio Ange-
lucci che lo rapp. e dif. unitamente all'avv. Vincenzo
Albano come da procura a margine del ricorso:

- ricorrente -

contro

ARTHUR SALM INC. elett. dom. in Roma, Via Bertoloni,
26, presso l'avv. Paolo G. Pisano che la rapp. e dif.
come da procura notarile in data 5.11.1982:

- controricorrente -

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano

A Spinosi Roma

135

in data 2.10/11/12.1981, n. 1913;

sentita la rel. del Cons. Dott. Antonio Sensale;

sentito il P.M. Dott. Raffaello Cantagalli che conclude per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 28 ottobre 1978 la "Arthur Salm Inc.", con sede in Ploese per nell'Illinois, conveniva dinanzi alla Corte d'Appello di Milano il lodo pronunciato dall'arbitro Harold J. Brancker in una controversia fra le parti originata da un rapporto di fornitura di ottocentoquindici dozzine di forbici dalla società italiana a quella americana.

La convenuta eccepeva la invalidità della clausola compromissoria e della deroga alla giurisdizione e alla legge italiana, chiedendo il rigetto della domanda. Con successiva memoria deduceva che l'accordo di fornitura era stato rinegoziato in Italia, dove era da considerare concluso il contratto ai fini della individuazione della legge applicabile.

La Corte d'Appello ha accolto la domanda, osservando che dal confronto e dal coordinamento degli artt. IV e V della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva

in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62) si ri-
leva il principio secondo il quale la delibera-
zione dev'essere rifiutata se: la parte che la
chiede non produca, contemporaneamente alla do-
manda, la decisione arbitrale da deliberare e
la convenzione scritta, contenente il comprome-
so o la clausola compromissoria; e che, ove ciò
avvenga e la controparte deduca una delle circo-
stanze indicate nell'art.V (invalidità della con-
venzione secondo la legge cui le parti l'abbiano
assoggettata e, in mancanza, secondo la legge del
luogo dove la sentenza è stata resa; mancata pre-
visione nel compromesso o nella clausola compro-
missoria dell'oggetto della decisione arbitrale;
non conformità del tribunale arbitrale o della pro-
cedura d'arbitrato alla convenzione delle parti o,
in difetto, alla legge del paese dove l'arbitrato
aveva avuto luogo; contrarietà della decisione al-
l'ordine pubblico del paese nel quale si chiede la
deliberazione), il rifiuto della deliberazione è
conseguenza della prova che la deducente abbia for-
nito di tali circostanze: e ciò in coerenza con
il rilievo che, mentre in ordine alle circostanze
impeditive della deliberazione di cui all'art.V
è posto a carico della parte contro la quale è in-

-3-

staurato il giudizio di deliberazione un onere di deduzione e di prova, la mancata produzione della sentenza e della convenzione da parte dell'istante non deve essere oggetto di deduzione e di eccezione della controparte affinché spieghi i suoi effetti negativi sulla istanza di deliberazione, ma dev'essere rilevata dal giudice.

Applicando tale principio al caso concreto, la Corte d'Appello ha rilevato che l'attrice aveva prodotto, contemporaneamente alla domanda, il lodo arbitrale nonché l'ordine di acquisto n. 9546 firmato dalla convenuta recante a tergo le richiamate condizioni generali comprensive della clausola compromissoria (la quale assoggettava il contratto alle disposizioni e leggi dello Stato dell'Illinois e le controversie da esso nascenti ad arbitrato secondo le norme dell'associazione americana per l'arbitrato); che l'attrice aveva, quindi, validamente instaurato il giudizio di deliberazione, mentre la convenuta non aveva assolto l'onere di dimostrare la contrarietà dell'ordine pubblico italiano delle regole procedurali applicate per la emanazione del lodo o di produrre l'atto separato in cui tali regole erano formalizzate (il regolamento dell'American Arbitration Association); nè

quello di dimostrare che la forma della clausola compromissoria non sia ammessa dalla legge sull'Ilinois, specialmente di fronte al parere ("affida Vit") prodotto dall'attrice.

Contro tale sentenza ricorre per Cassazione la "Celtellerie Italiane Zoppis" in base a due motivi. Resiste con controricorso la "Arthur Salm Inc."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. II, 2, della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e la esecuzione delle sentenze arbitrali straniere resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62; degli artt. 25 e 26 delle disposizioni preliminari al cod. civ.; degli artt. 1341, 1342 e 2697 c.c. e degli artt. 2, 800, 797 e 808 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 1, 2, 3 e 5 dello stesso codice, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la validità della forma scritta della clausola contenente la scelta della legge sostanziale dell'Ilinois e la clausola compromissoria, senza accertare il luogo di conclusione del contratto, a termini della quale la sussistenza dei requisiti di forma del

[Handwritten signature]

la clausola doveva essere accertata. Peraltro-aggiunge la ricorrente- anche ammesso che il luogo di conclusione del contratto possa essere identificato nello Stato dell'Illinois in mancanza della prova della legge straniera da parte della "Arthur Salm Inc." (che era tenuta a fornirla in quanto ne invocava l'applicazione e che si era limitata a produrre un "idoneo parere pro veritate rilasciato dal suo legale americano), la Corte di appello avrebbe dovuto verificare la validità formale della clausola in base alla legge italiana e quindi escluderla, oltre che per la violazione degli artt. 1341 e 1342 C.C., perché la clausola stessa era stampata sul retro dell'ordine e non era sottoscritta. Infine-conclude la ricorrente- anche a voler fare diretta applicazione dell'art. II,2, della Conv. di New York, non ne risultava soddisfatta la previsione in quanto la clausola non era "contenuta" in un contratto scritto, bensì in un documento soltanto indicato per riferimento e non sottoscritto.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 delle disposizioni preliminari al cod.civ. e degli artt. 2, 808 cfp.c. e 1341 e 1342 C.C., censuran-

do la sentenza impugnata per avere dichiarato valida una clausola compromissoria non sottoscritta, facendo applicazione di norme straniere contrarie all'ordine pubblico interno.

Le suesposte censure - che per ragioni di connessione possono esaminarsi congiuntamente - sono infondate.

Non è dubbio che il contratto, il cui si controverso, sia assoggettato alla convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62, che costituisce la fonte regolatrice uniforme, in via generale, degli arbitrati riguardanti i cittadini degli Stati contraenti e che fu stipulata nell'intento di accentuare quella condizione di favore per l'arbitrato, che ispira tutte le convenzioni internazionali in materia e che si era già manifestato con la Convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927 rispetto al Protocollo del 1923. L'art.II della Convenzione di New York, nello stabilire che ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato le controversie sorte o che possano sorgere in re

lazione a qualsiasi rapporto, contrattuale o non contrattuale, implicante una questione che possa essere regolata in via arbitrale, precisa che per "convenzione scritta" s'intende una clausola compromissoria contenuta in un contratto o in un compromesso, sottoscritti dalle parti, o in uno scambio di lettere o telegrammi. Si è precisato al riguardo che la clausola compromissoria per arbitrato estero, in deroga alla giurisdizione del giudice italiano, secondo la citata Convenzione di New York, non richiede, oltre al requisito della forma scritta, l'uso di formule sacramentali o predeterminate e pertanto può risultare da un patto che, pur facendo riferimento all'arbitrato in genere, senza espresse qualificazioni, evidenzia l'inequivoca volontà delle parti di deferire alla cognizione di arbitri stranieri le eventuali controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, anche in relazione alla natura del rapporto, alle modalità di scelta degli arbitri, alla procedura applicabile per il giudizio arbitrale (Sezioni Unite 12 ottobre 1982 n.5244). In precedenza (v.sent. 2392/78 e 4746/79 delle Sez. Un.), si era già ritenuto che la clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato da un cit

tadino italiano con una società avente sede all'estero costituisse inequivoca manifestazione della comune volontà di deferire ad arbitrato estero le controversie sorte dal contratto, ai sensi dell'art. II n. 2 della Conv. di New York, la quale, come legge speciale di carattere uniforme, deroga ai principi posti in via generale dagli artt. 1341 e 1342 c.c..

La Corte d'Appello ha accertato che il punto non è controverso che l'ordine per la fornitura della merce, inviato dall'acquirente americana alla venditrice italiana e da questa sottoscritto nella parte anteriore del documento, includeva, in detta parte, l'espressa accettazione delle condizioni trascritte sul retro dello stesso foglio e contenenti la clausola compromissoria, che, fra l'altro, assoggettava il rapporto sostanziale alla legge dell'Illinois; e dal fatto che tale clausola, attraverso l'espresso richiamo contenuto nell'ordine, doveva ritenersi parte integrante del contratto, accettata e sottoscritta con l'accettazione e la sottoscrizione di questo, la Corte del merito non poteva non trarre la conclusione che il requisito dell'art. II della Convenzione di New York fosse pienamente soddisfatto, essendo evidenziata,

1344

nel documento, la inequivoca volontà delle parti di sottoporre le controversie nascenti dal contratto ad arbitrato estero. Né ha concreto rilievo l'obiezione, formulata dalla società ricorrente, circa la necessità di accertare il luogo di conclusione del contratto per verificare la validità della forma della clausola compromissoria secondo il regime giuridico vigente in quel luogo. A parte la validità del principio, in base al quale dovrebbe farsi applicazione, a tal fine, dello art.26 delle disp. sulla legge in generale (principio ripetutamente affermato in precedenti decisioni, ma dal quale sembra prescindere la richiamata recente decisione n.5244/82 delle Sezioni Unite, atteso il carattere di disciplina generale uniforme, derogatoria delle norme degli ordinamenti interni, assunto dalla Convenzione di New York), è certo che, anche in base all'invocato criterio, le conclusioni non sarebbero diverse. Infatti, accertato che la disciplina regolante la sostanza dei rapporti era quella dello Stato dell'Illinois, ciò costituisce un criterio di collegamento anche ai fini del regolamento della forma fra quelli previsti dall'art.26; e sarebbe stato onere dell'attuale ricorrente dimostrare la invalidità for-

male della clausola secondo la legge cui essa è soggetta e, quindi, di provare al contenuto della legge applicabile (v. in arg. Sent. 6915/82), mentre essa si era limitata a contestare la idoneità del parere pro veritate prodotto dalla società attrice nel giudizio di deliberazione, al fine di adempiere un onere probatorio che non le incombeva (in arg. v. sent. da ultimo citata.).

Invero, come nella sentenza impugnata è esattamente rilevato, l'art. IV della Conv. di New York fa obbligo a colui, al quale chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza straniera in un paese diverso da quello nel quale è stata pronunciata, di produrre "en même temps que la demande" l'originale o copia autentica della sentenza e della convenzione scritta con la quale le parti si sono obbligate a definire la controversia mediante arbitrato, mentre il successivo art. V stabilisce che il riconoscimento e la esecuzione della decisione arbitrale devono essere rifiutati, su richiesta della parte contro la quale sono invocati, se questa provi, fra l'altro, la invalidità della convenzione. Dalla lettura congiunta dei due articoli si desume che - se, in base alle norme del nostro codice di rito, l'attore nel giudizio

di deliberazione deve provare gli elementi di fatto in cui si concreta la competenza giurisdizionale del giudice straniero, la quale costituisce una delle condizioni dell'azione diretta a far attribuire efficacia nell'ordinamento italiano alla sentenza straniera, senza che, peraltro, sia consentito al giudice di supplire all'inerzia e alla negligenza della parte mediante l'ordine di esibizione di documenti. La richiesta di informazioni (sent. 903/78) - secondo la Conv. di New York, la produzione della convenzione scritta è richiesta come presupposto necessario per introdurre il giudizio di deliberazione, cioè come elemento costitutivo ed integrante della domanda, rispetto alla quale le circostanze che la controparte deve dedurre e provare a norma dell'art. V hanno efficacia impeditiva della decisione (sent. 3456/81); si o.e., una volta verificatosi, come nel caso concreto, il presupposto per l'introduzione del giudizio, il successivo onere di allegare e provare le cause ostative della decisione incombe alla parte convenuta, la quale, nel caso in esame non vi ha adempiuto.

Da quanto precede discende la infondatezza di entrambi i motivi del ricorso. V'è d

giungere, in relazione al secondo, concernente la contrarietà all'ordine pubblico interno di una clausola compromissoria non sottoscritta dalle parti, che esso è inidoneamente compenetrato nel primo motivo, nel senso che, una volta ritenuta la esistenza della sottoscrizione, la clausola sotto nessun aspetto si pone in contrasto con l'ordine pubblico interno, dato che anche le norme di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., pur essendo per loro natura cogenti, non contengono un principio di ordine pubblico e, pertanto, possono essere derogate dalle convenzioni internazionali (v. sent. 5378/80). In conseguenza, il ricorso dev'essere rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di cassazione a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente srl Coltellerie italiane Zoppis al pagamento delle spese relative al giudizio di cassazione, che liquida in L. 559.000 - , di cui L.500.000 per onorario di difesa, a favore della resistente Arthur Salm Incorporation.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 1984.

Per la r.e.l. Cancelleria, Tabiana Zoppas per sentita dichiarazione efficace in Italia
(Cartella approvata)

Ruffini (assistente)
dinamica (giurista), assistente

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Antonio Chianese)

Chianese

Depositata Cancelleria

Oggi, 30 LUG. 1984

IL CANCELLIERE

Chianese

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG